

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1272 del 08 maggio 2007

Approvazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi e dell'organizzazione delle prove d'esame finali per lo svolgimento dei percorsi formativi ed esami in attuazione della Legge 17 Agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore", previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

[Formazione professionale e lavoro]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore Regionale Massimo Giorgetti, di concerto con l'Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione e Politiche Istituzionali Fabio Gava, riferisce quanto segue:

L'art. 4 della Legge 17 Agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore", dispone al comma 1 che le Regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'art. 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'art. 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.

In data 5 Ottobre 2006, in Conferenza Stato-Regioni, il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno siglato un Accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione dell'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 Giugno 2003, individuando - come primo contributo alla definizione di un repertorio delle competenze tecnico-professionali - quattordici figure professionali "a banda larga".

Tra queste è contemplata anche l'Operatore del benessere, figura professionale che comprende competenze abilità e capacità proprie dell'acconciatore.

In data 29 Marzo 2007 la Conferenza Stato - Regioni ha sancito l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard professionali nazionali della figura dell'acconciatore ai sensi della Legge 17 Agosto 2005, n. 174.

Si tratta ora di recepire le determinazioni di cui agli Accordi succitati.

L'art. 3 della Legge n. 174/05 concerne le modalità per il conseguimento dell'abilitazione professionale dopo l'espletamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di percorsi formativi regionali, secondo differenziate tipologie, come indicato dalle lettere a) e b) del medesimo articolo.

L'art. 6 della Legge n. 174/05, al comma 2, stabilisce che i soggetti in possesso della qualifica di parrucchiere uomo/donna alla data di entrata in vigore della Legge citata, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 3 di cui sopra.

Occorre ora disciplinare gli effetti nel tempo delle nuove disposizioni con riferimento a situazioni pendenti alla data di entrata in vigore della normativa in esame.

In proposito per quanto riguarda l'ambito della Formazione Superiore sono stati approvati i seguenti percorsi formativi:

- 1) DGR n. 1620 del 26/05/04 anni formativi 2004/2006
- 2) DGR n. 1597 del 28/06/05 anni formativi 2005/2007
- 3) DGR n. 1562 del 23/05/06 anni formativi 2006/2008

In relazione al punto 1) si tratta di situazioni regolamentate dalla Regione Veneto con deliberazione n. 6233 del 17 Novembre 1981 che stabilisce i programmi e la durata dei corsi di qualificazione di base per la figura del parrucchiere uomo/donna.

Tali posizioni si sono definitivamente concluse prima dell'approvazione dell'Accordo Stato-Regione del 29/03/07 e pertanto esse sono interamente regolate dalle disposizioni di cui alla predetta deliberazione.

Per quanto concerne il punto 2) si rileva che il bando relativo ai corsi di qualificazione per la figura di parrucchiere uomo/donna ugualmente trova fondamento nel provvedimento regionale n. 6233/81.

In relazione al punto 3) il relativo bando, pur successivo all'entrata in vigore della Legge n. 174/05, non ne ha potuto tenere conto poiché l'applicazione di tale normativa si rende possibile solo con l'approvazione del richiamato Accordo; sicchè tale bando è stato disciplinato dalla citata deliberazione n. 6233/81.

Dette situazioni (punti 2 e 3) sono pendenti alla data dell'Accordo Stato-Regioni succitato; tuttavia, tenuto conto che, come già indicato, i relativi titoli di qualificazione (DGR n. 1597/05 e DGR n. 1562/06) si basano su quanto disposto dalle disposizioni precedenti, occorrerà fare salvi nel tempo gli effetti della predetta vigente disciplina.

Per quanto riguarda l'ambito della Formazione Iniziale:

1) per i percorsi avviati nell'anno formativo 2003/2004 giunti a qualifica nel giugno 2006 (di cui alle DGR n. 1230/03, DGR n. 1831/04 e DGR n. 1098/05) si tratta di situazioni regolamentate dalla Regione Veneto con deliberazione n. 6233 del 17 Novembre 1981 che stabilisce i programmi e la durata dei corsi di qualificazione di base per la figura del parrucchiere uomo/donna. Tali posizioni si sono definitivamente concluse prima dell'approvazione dell'Accordo Stato-Regione del 29/03/07 e pertanto esse sono interamente regolate dalle disposizioni di cui alla predetta deliberazione;

2) per i percorsi triennali attivati nell'anno formativo 2004/2005 che si concludono nel giugno 2007 con la qualifica di "Operatore del benessere: acconciatore" si applica quanto stabilito al punto C2 della Direttiva approvata con DGR n. 1564 del 23/5/2006, la quale prevede che la qualifica conseguita a conclusione dei predetti percorsi triennali consente l'accesso ai corsi di specializzazione ovvero l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura al fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore in conformità all'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 17 agosto 2005 n. 174.

Si ravvisa inoltre la necessità di provvedere alla definizione, sentite le Associazioni di Categoria, dei contenuti teorico-culturali dei programmi, dell'organizzazione delle prove d'esame finali per lo svolgimento dei percorsi formativi secondo le disposizioni di cui alla Legge 174/05.

Per poter dare attuazione al disposto della Legge in esame è stato costituito un gruppo di lavoro, così composto:

1. DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE

Dott. Marco Caccin - Dirigente Regionale Formazione

Dott. Giuseppe Aiello - Funzionario

2. DIREZIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Rag. Maurizio Morelli - Dirigente Regionale Artigianato

Dott. Roberto Talamini - Dirigente

3. C.N.A. Comitato Regionale Veneto

Sig. Maurizio Pettenuzzo

Sig.ra Emanuela Barbiero

4. CONFARTIGIANATO F.R.A.V.

Sig. Gualfrando Velo

Sig.ra Adriana Cestaro

5. CASA ARTIGIANI

Sig. Oscar Furgeri

Sig. Giuseppe Bordignon

Il gruppo di lavoro ha proceduto ad un esame delle problematiche del settore alla luce di quanto disposto dalla Legge n. 174/05, previa determinazione di criteri generali indicati negli Accordi di cui alle Conferenze su richiamate. Ne è scaturita una proposta di programmi per lo svolgimento dei corsi ed esami di cui all'art. 3 della normativa di cui sopra, programmi attinenti i percorsi formativi di accesso alla qualificazione/abilitazione professionale delle categorie per l'esercizio dell'attività dipendente e/o autonoma di acconciatore. Detta proposta viene allegata e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato quanto disposto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 4 della Legge n. 174/05, sono stati articolati i contenuti tecnico-culturali dei programmi e l'organizzazione degli esami relativi ai seguenti percorsi formativi:

- **Allegato A** - percorso di durata triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di 3200 ore, finalizzato all'avvio dell'attività dipendente di acconciatore;
- **Allegato B** - percorso di durata biennale di 1980 ore (biennio base tecnico/teorico) finalizzato all'avvio dell'attività dipendente di acconciatore;
- **Allegato C** - percorso di durata annuale di 990 ore finalizzato all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione di acconciatore;
- **Allegato D** - percorso di 350 ore di formazione teorica finalizzato all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione di acconciatore;
- **Allegato E** - percorso di 350 ore di riqualificazione professionale finalizzato all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione di acconciatore, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, lettera b), Legge n.174/05.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Legge 17 Agosto 2005, n. 174;
- Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione dell'Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 Giugno 2003, riferito ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale, siglato il 5 Ottobre 2006;
- Visto l'Accordo del 29 Marzo 2007 tra la Conferenza Stato - Regioni, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard professionali nazionali della figura dell'acconciatore ai sensi della Legge 17 Agosto 2005, n. 174;
- Visto la Legge quadro 21 Dicembre 1978, n. 845 in materia di formazione professionale;
- Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59";
- Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni del 18 Febbraio 2000 per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali;
- Vista la Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3 recante le "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 174/2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;
- Visto il documento "Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni", proposto dai Sindacati, accolto dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 2 Agosto 2002, e ripreso per una più ampia revisione e condivisione in sede tecnico con Anci, Upi e Confederazioni Imprenditoriali il 14 Maggio 2003;
- Visto il Decreto attuativo n. 276/2003 della Legge n. 30/2003;
- Visto l'Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome del 9 Febbraio 2006 sull'Apprendistato Professionalizzante;
- Visto il documento "Criteri per la descrizione degli standard professionali" del 23 Maggio 2006 a cura del Progetto Interregionale "Descrizione e certificazioni per competenze e famiglie professionali";
- Vista la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Dicembre 2004 relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)";

- Visto il documento della Commissione Europea (SEC(2005) 957 dell'8 Luglio 2005) "Verso un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)";
- Vista la Proposta di raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato dalla Commissione il 5 Settembre 2006 (COM(2006) 479);
- Vista l'allegata proposta di programmi per lo svolgimento di corsi ed esami, di cui alla Legge n. 174/05, art. 3 e 4, elaborata dal gruppo di lavoro e costituente parte integrante della presente deliberazione.]

delibera

1. di recepire e di prendere atto delle determinazioni dei criteri generali della nuova figura dell'acconciatore, così come individuati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
2. di approvare i contenuti tecnico-culturali dei programmi e l'organizzazione degli esami espressi nella proposta allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, in attuazione dell'art. 3 e dell'art. 4 della Legge n. 174/05 relativi ai seguenti percorsi formativi:
 - ◆ **Allegato A** - percorso di durata triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di 3200 ore, finalizzato all'avvio dell'attività dipendente di acconciatore;
 - ◆ **Allegato B** - percorso di durata biennale di 1980 ore (biennio base tecnico/teorico) finalizzato all'avvio dell'attività dipendente di acconciatore;
 - ◆ **Allegato C** - percorso di durata annuale di 990 ore finalizzato all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione di acconciatore;
 - ◆ **Allegato D** - percorso di 350 ore di formazione teorica finalizzato all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione di acconciatore;
 - ◆ **Allegato E** - percorso di 350 ore di riqualificazione professionale finalizzato all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione di acconciatore, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5, lettera b), Legge n. 174/05.
3. di stabilire che i soggetti in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o per donna alla data in vigore della Legge n. 174/05, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi del succitato art. 3;
4. per le motivazioni esposte in premessa di regolare secondo le seguenti modalità le situazioni pendenti alla data del 29 marzo 2007:
 - a. *Formazione Superiore*
 - ◇ DGR n. 1620 del 26/05/04 anni formativi 2004/2006
Le situazioni restano interamente definite dalle disposizioni di cui alla DGR n. 6233 del 17/11/81.
 - ◇ DGR n. 1597 del 28/06/05 anni formativi 2005/2007
 - ◇ DGR n. 1562 del 23/05/06 anni formativi 2006/2008
Per dette posizioni continua a trovare applicazione in via transitoria e fino alla loro definizione la disciplina di cui alla DGR n. 6233 del 17/11/81.
 - b. *Formazione Iniziale*
 - ◇ DGR n. 1230 del 30/04/03 anno formativo 2003/2004
 - ◇ DGR n. 1831 del 18/06/04 anno formativo 2004/2005
 - ◇ DGR n. 1098 del 18/03/05 anno formativo 2005/2006
Le situazioni restano interamente definite dalle disposizioni di cui alla DGR n. 6233 del 17/11/81.
 - ◇ DGR n. 1564 del 23/05/06 anno formativo 2006/2007
Per dette posizioni trovano applicazione le disposizioni stabilite dal punto C2) della Direttiva approvata con DGR n. 1564 del 23/05/06.
5. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Formazione l'assunzione di ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'attuazione del presente deliberato nel quadro anche dei principi di cui alla L.R. n. 1/97 e della L. n. 59/97, art. 4.